

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **153/1984** (ECLI:IT:COST:1984:153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **18/05/1984**

Deposito del **24/05/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14779**

Atti decisi:

N. 153

ORDINANZA 18 MAGGIO 1984

Deposito in cancelleria: 24 maggio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 del 6 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal Pretore di Salerno nel procedimento

penale a carico di Statuto Aldo, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Salerno, nel processo e con l'ordinanza di cui in epigrafe, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,

- che, ad avviso del Pretore, disponendo il detto articolo che la citazione o l'intervento del responsabile civile non abbia effetto nel giudizio penale se interviene la revoca espressa o tacita della costituzione di parte civile, potrebbe accadere che il responsabile civile venga chiamato in causa e condannato ad una provvisoria ex art. 24 l. 24 dicembre 1969 n. 990, senza potere poi più esercitare la sua difesa nel processo penale (e quindi ottenere, colla sentenza di merito, la revoca dell'ordinanza che assegnava la provvisoria, come previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24) qualora la parte civile revochi la costituzione ai sensi dell'art. 115 cod. proc. pen., - che nel giudizio interveniva l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale, dubitando comunque della rilevanza, chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della questione, sia perché essa è stata mal posta, in quanto semmai doveva essere impugnato proprio l'art. 24 della legge in parola e non l'art. 115 cod. proc. pen., sia perché l'art. 24 è stato non correttamente interpretato, dato che l'ordinanza di revoca può in ogni caso essere pronunciata dal Pretore, o immediatamente, non appena revocata la costituzione di parte civile o, ad ogni modo, colla sentenza di merito.

Considerato, però, che effettivamente il Pretore non si è nemmeno proposta la questione della rilevanza, mentre dall'ordinanza non solo non risulta che sia mai stata pronunciata condanna del responsabile civile al pagamento di una provvisoria, ma sembrerebbe anzi dal suo tenore doversi escludere,

che, pertanto, la questione è inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza 20 gennaio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.